



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA

Riunione della Giunta Camerale di lunedì 9 aprile 2018 - Ore 15.17

Presenti	Assenti		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gr. Uff. Paolo Cesare ODONE	- Presidente
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sig. Achille GIACCHETTA	- Vicepresidente
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dott. Cesare CASTELBARCO ALBANI	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sig. Alessandro CAVO	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sig. Paolo CORSIGLIA	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dott. Giuseppe COSTA	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sig.ra Patrizia DE LUISE (*)	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ing. Filippo DELLE PIANE	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dott. Gianluigi GRANERO	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dott. Felice NEGRI	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dott. Marco NOVELLA	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sig. Giulio SCHENONE	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dott. Mario GUIDA	- Presidente Revisori dei Conti
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dott. Gian Alberto MANGIANTE	- Revisore dei Conti
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dott.ssa Catia GUERRERA	- Revisore dei Conti
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dott. Maurizio CAVIGLIA (**)	- Segretario Generale

(*) La sig.ra De Luise esce alle 16.16 durante la trattazione della delibera n.96 e rientra alle 16.20 dopo la trattazione della delibera n.101

(**) Il Segretario Generale esce alle 16.26 prima della trattazione della delibera n.103.

Assistono il Segretario Generale il Dirigente Vicario, Dott. Marco Razeto, il Prof. Roberto Raffaele Addamo, il Dott. Andrea Susto e la Sig.ra Cristina Martino.

N. 97 del 09.04.2018

OGGETTO: Istituto Superiore di Studi in tecnologie dell'Informazione e comunicazione (ISICT)- Modifiche allo Statuto

Il PRESIDENTE riferisce:

E' pervenuta una nota in data 28 marzo 2018 da parte dell'Istituto ISICT che comunica che lo Statuto del Consorzio, non essendo più adeguato alla realtà operativa dell'Istituto nonché all'attuale contesto legislativo, necessita di modifiche.

Le modifiche proposte sono dettagliate nell'allegato alla presente e riguardano alcuni aspetti di tipo formale (ad esempio l'eliminazione dell'indirizzo della sede, proposta per evitare modifiche allo Statuto in caso di spostamento della sede) nonché di tipo sostanziale, come l'introduzione di un comma riguardante il rapporto con IANUA-ISSUGE o la possibilità di prevedere la sospensione di soci che non dovessero pagare la quota annuale.

Viene proposta la riduzione della composizione minima del Consiglio Direttivo, la modifica delle funzioni e della attribuzione delle deleghe di Presidente e Vicepresidente, l'eliminazione del Comitato Esecutivo nonché l'introduzione del Revisore unico in luogo del Collegio dei Revisori.

L'Istituto prevede di portare all'attenzione dell'Assemblea la proposta di modifica dello Statuto nel periodo aprile/maggio del corrente anno e chiede ai soci di esaminarne il testo. Si sottolinea che per l'approvazione in Assemblea delle modifiche ciascun delegato dovrà essere munito di autorizzazione formalizzata degli organi competenti.

Si fa presente che la Giunta Camerale con Provvedimento n.187 del 25 Settembre 2017 ha deliberato la revisione straordinaria delle proprie partecipazioni inclusa quella in ISICT, ma per l'anno in corso il recesso non è ancora efficace e pertanto permane la qualifica di socio.

LA GIUNTA CAMERALE

Udita l'esposizione del RELATORE;

Vista la versione aggiornata provvisoria dello Statuto ISICT;



Unanime,

d e l i b e r a

di approvare le modifiche proposte dall'Istituto;

di dare mandato al Segretario Generale di apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero opportune;

di autorizzare il delegato all'Assemblea ad approvare lo statuto di ISICT nella versione definitiva.

Il Presidente
(Gr.Uff.Paolo Cesare Odone)

Il Segretario Generale
(Dott. Maurizio Caviglia)



Prot. 9/2018

Genova, 28 marzo 2018

Spett.li

Università degli Studi di Genova
Via Balbi, 5 - 16126 GENOVA
Alla c.a. dott.ssa Paola Morini

Regione Liguria
P.zza De Ferrari, 1 - 16121 GENOVA
Alla c.a. dott. Erminio Grazioso

CCIAA di Genova
Via Garibaldi, 4 - 16124 GENOVA
Alla c.a. dott. Maurizio Caviglia

ABB S.p.A.
Via Albareto, 35 - 16153 Genova
Alla c.a. ing. Marco Sanguineti

Ansaldo STS S.p.A.
Via Paolo Mantovani 3/5 - 16151 GENOVA
Alla c.a. ing. Carlo Crovetto

Leonardo S.p.A.
Piazza Monte Grappa 4 - 00195 ROMA
Alla c.a. dott. Gianpaolo Garofalo

Oggetto: Modifica dello Statuto

Su delibera del Consiglio Direttivo del Consorzio ISICT, viene riattivato l'iter di modifica dello Statuto (iniziato da tempo e sospeso in attesa dell'accordo con IANUA-ISSUGE per il riassetto del Consorzio stesso, che purtroppo richiederà ancora diversi mesi) non essendo più procrastinabile l'adeguamento dello Statuto alle disposizioni della Legge n. 122/2010 che limita la dimensione dell'organo amministrativo (Consiglio Direttivo) e dell'organo di controllo (Collegio dei Revisori dei Conti).

Come già evidenziato in precedenti comunicazioni, la vigente versione dello Statuto di ISICT, risalente al 19 febbraio 2010, non risulta più adeguata non solo all'attuale contesto legislativo, ma anche alla realtà operativa dell'Istituto.

Nello scorso ottobre 2016, sottoponemmo all'attenzione di tutti i Consorziati l'ultima proposta di modifica dello Statuto, chiedendo a ciascuno di far pervenire eventuali richieste di variazioni (riferimento nostra e-mail del 14/10/2016 con oggetto "Trasmissione della nuova proposta di modifica dello Statuto ISICT").

Avendo ricevuto diverse osservazioni/richieste, trasmettiamo la proposta finale di modifica dello Statuto, che recepisce i suddetti riscontri e nella quale sono evidenziate le variazioni effettuate rispetto alla versione del 14/10/2016.

Per completezza, trasmettiamo anche la proposta finale di modifiche dello Statuto nella quale sono evidenziate tutte le variazioni effettuate rispetto alla vigente versione dello Statuto emessa il 19/02/2010.

Si ricorda che, in base all'art. 11, comma h) del vigente Statuto, le modifiche dello Statuto richiedono l'approvazione dell'Assemblea con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei Consorziati previa formale autorizzazione dei rispettivi organi di governo.

Pertanto, in previsione della convocazione di una Assemblea verso fine aprile / inizio maggio del corrente anno, si invitano i Soci ad ottenere l'autorizzazione all'approvazione delle modifiche dello Statuto tramite delibera del proprio organo di governo (o dichiarazione da parte di chi ne ha i poteri per delega) da far pervenire, al più tardi all'inizio della riunione dell'Assemblea, tramite il proprio delegato (si ricorda che non è sufficiente il solo voto favorevole espresso dal delegato in Assemblea).

Ringraziando per l'attenzione, inviamo i nostri migliori saluti.

Il Presidente dell' ISICT
(Prof. Sebastiano SERPICO)



All: - Nuova versione dello Statuto di ISICT, con variazioni rispetto alla proposta di modifica trasmessa in data 14.10.2016.
- Nuova versione dello Statuto di ISICT, con variazioni rispetto alla vigente versione del 19.02.2010.

STATUTO

Articolo 1 - (Costituzione).

E' costituito tra l'Università degli Studi di Genova, enti locali pubblici e privati imprese, Regione Liguria, Provincia di Genova, Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Genova e Confindustria Genova un Consorzio volontario con attività esterna ai sensi degli articoli 60 e 61 del Regio Decreto 31 agosto 1933 numero 1592 e degli articoli 2602 e seguenti, 2612 e seguenti del codice civile, denominato:

**"ISTITUTO SUPERIORE
DI STUDI IN TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE"**

in appresso denominato per brevità anche come "Istituto".

L'Università degli Studi di Genova individua i propri attuatori, ~~nelle~~ tra le strutture didattiche e scientifiche di seguito riportate:

- i Dipartimenti attivi nel settore Scienze e Tecnologie per la Società dell'Informazione di Ingegneria Biofisica ed Elettronica (DIBE), di Informatica e Scienze dell'Informazione (DISI) e di Informatica, Sistemistica e Telematica (DIST);

- i corsi di studio di laurea e di laurea magistrale ed i dottorati di ricerca con marcata attinenza alle del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione Scienze e Tecnologie per la Società dell'Informazione.

I suddetti attuatori corsi di studio vengono individuati, su indicazione vincolante dell'Università degli Studi di Genova, con il regolamento organico dell'Istituto, da emanarsi in conformità a quanto previsto dall'articolo ~~24~~ 23 (Regolamento del Consorzio) del presente Statuto.

Articolo 2 - Sede.

L'Istituto ha sede legale in Genova, ~~Via all'Opera Pia, numero civico 11.~~

Articolo 3 - Finalità dell'Istituto.

L'Istituto non ha scopo di lucro e persegue la finalità di contribuire alla formazione di eccellenza nel settore delle Scienze e Tecnologie per la Società dell'Informazione ~~costituire punto di riferimento per la formazione di eccellenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche in quanto abilitanti e trasversali in altri settori scientifici, tecnologici e sociali,~~ attuata secondo il modello rivestito dalle esistenti Scuole Superiori Universitarie, promuovendo la sinergia tra valorizzando i contributi ~~dell'Università, degli Enti e delle Imprese consorziate.~~ L'Istituto intende quindi contribuire alla preparazione di personale qualificato per la ricerca e per l'insegnamento accademico, contribuire alla formazione di elevati profili professionali e dirigenziali, rafforzare il rapporto dell'Università degli Studi di Genova con il suo territorio, città e Regione, considerato risorsa strategica. Le attività dell'Istituto sono improntate agli obiettivi di internazionalizzazione, promozione del trasferimento tecnologico per l'innovazione e promozione della crescita dell'imprenditorialità. Le attività dell'Istituto non possono comunque essere in contrasto sia con gli scopi istituzionali dell'Università degli Studi di Genova e degli Enti Consorziati sia con gli oggetti sociali delle singole Imprese consorziate.

Articolo 4 - Oggetto.

L'Istituto ha il seguente oggetto:

a) attivazione di itineraripercorsi formativi di eccellenza, in stretto coordinamento con la Scuola Superiore dell'Università di Genova IANUA-ISSUGE, rivolti alle matricole nell'ambito dei corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università degli Studi di Genova indicati all'art. 1 (Costituzione) nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione tramite: offerta di didattica integrativa su contenuti di base e/o su temi avanzati; erogazione di borse di studio ed offerta di residenzialità agli studenti meritevoli ammessi agli itineraripercorsi formativi; tutorato e messa a disposizione di laboratori attrezzati;

b) partecipazione all'organizzazione ed alle attività didattiche previste dai Master di I e/o II livello, in collaborazione con i Corsi di Studio dell'Università degli Studi di Genova, Enti di formazione e Imprese;

c) supporto ad altre iniziative nell'ambito della formazione a favore anche di studenti non ammessi ai suddetti itineraripercorsi formativi; ~~:-:~~

~~d)~~ supporto ad iniziative dei corsi di studio delle lauree e lauree magistrali dell'Università degli Studi di Genova del settore delle Scienze e Tecnologie per la Società dell'Informazione ~~tecnologie dell'informazione e della comunicazione;~~

~~ed)~~ supporto ad iniziative dei dottorati di ricerca dell'Università degli Studi di Genova indicati all'art. 1 (Costituzione) ~~del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione~~, anche in collaborazione con le Scuole di dottorato di ricerca di cui essi fanno parte;

~~efe)~~ supporto ad iniziative, quali l'erogazione di borse e premi, da parte di soggetti pubblici e privati, su tematiche inerenti le finalità dell'Istituto;

~~fgf)~~ promozione culturale tramite organizzazione di eventi scientifico-culturali quali seminari, conferenze e workshop;

~~shg)~~ sviluppo di progetti di ricerca presso laboratori dei propri consorziati, per consentire esperienze essenziali agli itineraripercorsi formativi degli studenti.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Istituto intende:

- promuovere il carattere internazionale dell'iniziativa, anche coinvolgendo docenti e studiosi stranieri di prestigio nella didattica integrativa e nelle iniziative scientifico-culturali;

- sviluppare collaborazioni con altre Università e con centri di ricerca e formazione italiani e stranieri.

~~L'Istituto inoltre intende compatibilmente con le risorse disponibili, dotarsi di una sede propria per accrescere la funzionalità operativa e rafforzare l'immagine dell'Istituto, al fine di incrementare l'efficacia delle proprie iniziative.~~

L'Istituto può inoltre compiere ogni atto, contratto od operazione necessari ed opportuni per il raggiungimento della finalità di cui all'articolo 3 (Finalità dell'Istituto) del presente statuto. L'Istituto rilascia attestati di merito a compimento dei suddetti itineraripercorsi formativi.

L'Istituto può avvalersi di personale e strutture eventualmente messi a disposizione dai consorziati, previo loro consenso, e comunque sulla base di specifici accordi convenzionali.

Articolo 5 - Fondo Consortile.

~~Il fondo consortile è di Euro 36.525,96 (trentaseimilacinquecentoventicinque virgola novantasei)~~ L'ammontare iniziale del fondo consortile, pari a Euro 25.000,00 (venticinquemila), è suddiviso tra i consorziati in quote di pari importo e potrà essere incrementato all'atto di adesione di un nuovo consorziato, secondo le modalità espresse nell'Art. 5 bis (Apporti Fondo Consortile e Contributi in conto esercizio).

Possono concorrere all'incremento del fondo consortile anche i conferimenti patrimoniali una tantum a carico di tutti o alcuni consorziati deliberati all'unanimità dall'Assemblea.

Articolo 5 bis - Apporti Fondo Consortile e Contributi in conto esercizio.

~~Al momento della costituzione, i consorziati sono tenuti all'ulteriore versamento cadauno di Euro 11.060,61 (diconsi Euro undicimilasessanta virgola sessantuno) a titolo di contributo in conto esercizio, finalizzato al finanziamento di borse di studio ed alla copertura delle spese di gestione dell'Istituto, ad eccezione dell'Università degli Studi di Genova che versa al medesimo titolo di contributo in conto esercizio la somma di Euro 21.060,62 (diconsi Euro ventunomilasessanta virgola sessantadue).~~

Gli apporti al fondo consortile e i contributi dovuti in conto esercizio e borse di studio all'atto dell'adesione degli Enti o Imprese che intendano partecipare al Consorzio nel corso della sua durata sono determinati nell'importo e corrisposti e/o apportati secondo le modalità ed i termini deliberati dall'Assemblea dei consorziati, su proposta del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 7 (Nuovi Consorziati) del presente statuto. Ciascun consorziato fondatore assume, in via irrevocabile l'obbligo di corrispondere all'Istituto entro il 30 Aprile 2004 e 30 Aprile 2005 l'importo di Euro 13.333,34 (diconsi Euro tredicimilatrecentotrentatre virgola trentaquattro) per ogni anno, al fine di garantire il finanziamento di borse di studio e la copertura delle spese di gestione.

~~I contributi dovuti in conto esercizio e borse di studio per~~ Per i trienni successivi al primo, gli apporti al Fondo Consortile dovuti dai nuovi consorziati, nonché i contributi dovuti annualmente dai Consorziati sono stabiliti dall'assemblea dei Consorziati entro i primi due mesi del primo anno del triennio di riferimento, secondo le modalità previste al successivo art. 11 (Assemblea) del presente statuto-, che provvederà a determinare gli importi delle contribuzioni richieste ai Consorziati tra le seguenti categorie:

- apporti al Fondo Consortile, dovuti dai nuovi membri del Consorzio;
- contributi in c/esercizio, finalizzati alla copertura dei costi di funzionamento del Consorzio;
- contributi in c/borse studio, finalizzati al finanziamento di borse di studio, residenzialità e altri benefici, da erogare a favore degli studenti in attuazione del mandato consortile.

L'assunzione della qualifica di consorziato non comporta il sorgere di obblighi di contribuzione, ulteriori rispetto a quelli previsti nel presente articolo. I consorziati hanno comunque facoltà di versare spontaneamente contributi, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura, nel quadro delle rispettive norme statutarie e dei loro programmi. Ai sensi dell'articolo 2614 e dell'articolo 2615 del Codice Civile, per le obbligazioni assunte in nome dell'Istituto dalle persone

che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i propri diritti esclusivamente sul fondo consortile. Per le obbligazioni assunte dagli organi dell'Istituto per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente con il fondo consortile. Per la durata dell'Istituto i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Articolo 6 - Finanziamenti ed obblighi.

Le fonti di finanziamento dell'Istituto sono:

- a) il fondo consortile;
- b) i contributi dei consorziati, di cui all'articolo 5 bis (Contributi in conto esercizio) del presente statuto, nonché i contributi erogati, a qualsiasi titolo, da soggetti pubblici e privati;
- c) i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività poste in essere dall'Istituto;
- d) ogni altro contributo di qualsiasi natura, di cui possa usufruire l'Istituto a seguito e per motivo delle attività svolte e dei servizi prestati. I consorziati possono inoltre svolgere, in relazione ai rispettivi settori, attività di sostegno e promozione utili al perseguimento degli scopi dell'Istituto. Lo svolgimento di attività che comportino rapporti continuativi tra i Consorziati e l'Istituto è regolato da specifici accordi che ne determinano l'aspetto operativo, quello economico ed ogni altro aspetto derivante dal rapporto posto in essere, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Nuovi Consorziati.

L'ammissione di nuovi soggetti partecipanti, in grado di fornire esperienze o conoscenze specifiche attinenti agli scopi dell'Istituto è deliberata, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea, con le modalità di cui all'articolo 11 (Assemblea) del presente statuto. L'ammissione di nuovi soggetti partecipanti comporterà in capo agli stessi l'integrale accettazione di tutte le norme di cui al presente statuto, del Regolamento Organico dell'Istituto di cui all'articolo ~~24~~23 (Regolamento del Consorzio) del presente statuto e delle eventuali convenzioni complementari nonché delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 8 - Durata.

L'Istituto ha durata di anni 10 (dieci) dalla data di costituzione, prorogabile alla scadenza per ~~un uguale periodo~~periodi di uguale durata, su delibera dell'Assemblea a maggioranza qualificata dei tre quarti dei consorziati previa formale approvazione dei rispettivi organi di governo, dovendosi necessariamente contemplare nella maggioranza suddetta l'Università degli Studi di Genova. Alla scadenza del primo triennio dalla costituzione, l'Istituto predisporrà una relazione consuntiva sull'attività svolta, al fine di consentire ai consorziati la valutazione dei risultati conseguiti dall'Istituto stesso e della sostenibilità generale del suo prosieguo.

Nel caso in cui la proroga dell'Istituto venga deliberata con la suddetta maggioranza il/i consorziato/i dissenziente/i avrà/anno la facoltà, da esercitarsi entro quindici giorni dalla data in cui la delibera verrà assunta, di recedere dall'Istituto con semplice dichiarazione scritta comunicata a mezzo raccomandata, con effetto dalla data di ricezione, fatta salva l'applicazione di quanto previsto

all'ultimo capoverso del successivo articolo 9 (Recesso od esclusione) del presente statuto.

Articolo 9 -- Recesso, sospensione ed esclusione di un Consorziato.

Ogni consorziato ha facoltà di recedere dall'Istituto liberamente senza penalità, sanzioni, richieste risarcitorie o pretese in genere da parte dell'Istituto o dei consorziati con semplice dichiarazione scritta comunicata a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale (esercizio).

Il Consorziato recedente ~~rimanendo~~ resta obbligato esclusivamente per i contributi in conto esercizio dovuti fino al momento di efficacia del recesso e per le obbligazioni assunte dall'Istituto per suo conto.

Il diritto di recesso non può essere esercitato prima del compimento del terzo anno successivo alla data di costituzione dell'Istituto.

Il mancato versamento per un anno del contributo annuale in conto esercizio di cui al precedente articolo 5 bis è causa di sospensione del Consorziato inadempiente. La sospensione viene stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo e resterà efficace fino a quando il Consorziato inadempiente non provvede al versamento di quanto dovuto. Il Consorziato soggetto a sospensione, continuando a far legittimamente parte del Consorzio, mantiene il diritto di partecipazione all'Assemblea a pieno titolo.

L'inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente statuto e l'inosservanza delle norme di eventuale/i regolamento/i, costituiscono causa di esclusione di diritto del Consorziato, salvo il risarcimento dei danni causati dal consorziato inadempiente. Sono inoltre esclusi i Consorziati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- non provvedano a versare i contributi richiesti dagli organi consortili nel rispetto del presente statuto per due anni consecutivi;
- vengano dichiarati falliti o sottoposti ad altra procedura concorsuale.

Il ~~Consorziato~~~~consorziato~~ escluso rimane ~~obbligato esclusivamente per le obbligazioni assunte dall'Istituto per suo conto.~~ inoltre responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio e/o verso i terzi che risultino pendenti al momento dell'esclusione.

Le ~~modalità e tempi~~ dell'esclusione vengono stabilite dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Nei casi di recesso ed esclusione la quota del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri e non sorge in capo al consorziato recedente o escluso alcun diritto alla ripetizione dei contributi e/o apporti versati o apportati a qualsiasi titolo durante la vigenza dello status di consorziato.

Articolo 10 - Organi consortili.

Sono organi dell'Istituto:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- ~~e) il Comitato Esecutivo;~~
- ~~d) _____~~ il Presidente;
- ~~e) _____~~ il Direttore;
- ~~f) _____~~ il Comitato di Esperti;

~~g) f)~~ il Comitato Istituzionale Strategico;
~~h) g)~~ il ~~Collegio dei Revisori~~ Revisore Unico.

Articolo 11 - Assemblea.

L'Assemblea è composta dai consorziati che abbiano aderito all'Istituto e ne facciano legittimamente parte. I consorziati possono farsi rappresentare nell'assemblea. I consorziati possono nominare un proprio rappresentante in base a delega scritta, di volta in volta, o conferita anche per più assemblee fino a revoca o a dimissioni. Ogni consorziato può conferire delega scritta ad altro Consorziato in propria rappresentanza. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Una stessa persona non può rappresentare in assemblea più di due consorziati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Istituto.

Oltre a quanto previsto in altre parti del presente Statuto, l'Assemblea:

a) nomina, nel rispetto dei diritti di designazione specificati agli articoli 12 (Consiglio direttivo) e ~~16-15~~ (Presidente onorario) del presente statuto, il Presidente ed il Presidente onorario;

b) nomina, nel rispetto dei diritti di designazione specificati all'articolo 12 (Consiglio direttivo) del presente statuto, gli altri membri del Consiglio Direttivo, e, tra questi, il Vice Presidente ~~previa determinazione del numero dei suoi membri;~~

c) nomina il ~~Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori~~ Revisore Unico ed il relativo supplente, nel rispetto dei diritti di designazione di cui all'articolo ~~20-19~~ (~~Collegio dei Revisori~~ Revisore Unico) del presente statuto;

~~d) fissa le materie riservate alla propria competenza e quelle riservate al Consiglio Direttivo;~~

~~ed~~ approva, anche tenuto conto delle valutazioni espresse dal Comitato di Esperti, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo annuale dell'Istituto;

~~fe~~ stabilisce, per ciascun triennio di attività dell'Istituto, l'ammontare dei contributi dovuti in conto esercizio e borse di studio da ciascun consorziato; in linea di principio tale ammontare di contributi è uguale per ciascun consorziato; tuttavia l'assemblea potrà stabilire a carico di determinati consorziati un ammontare di contributi maggiore di quello stabilito per gli altri consorziati; in tale ipotesi per la validità e l'efficacia della relativa delibera occorre la presenza ed il voto favorevole del consorziato per il quale è stabilito un ammontare di contributi maggiore di quello stabilito per gli altri consorziati;

~~gf~~ delibera l'ammissione ~~e l'esclusione~~ dei nuovi soggetti consorziati secondo quanto previsto dall'~~gli~~ articoli 7 (Nuovi Consorziati) ~~e 9~~ (~~Recesso ed esclusione~~) e dal presente articolo dello statuto e determina, su proposta del Consiglio Direttivo, gli apporti al fondo consortile e i contributi dovuti in conto esercizio e borse di studio ~~i contributi~~ che i nuovi consorziati dovranno versare all'atto della loro ammissione; ~~contestualmente all'ammissione o all'esclusione di soggetti consorziati, l'Assemblea può deliberare la variazione del numero di membri del Consiglio Direttivo e conseguentemente la nomina (in caso di ammissione di un nuovo soggetto consorziato) o la revoca (in caso di esclusione di un soggetto consorziato) di suoi membri, fermo restando quanto stabilito al successivo articolo 12;~~

g) su proposta del Consiglio Direttivo, delibera la sospensione o l'esclusione dei soggetti consorziati inadempienti secondo quanto previsto dall'articolo 9 (Recesso, sospensione ed esclusione di un Consorziato), stabilendo ~~tempi~~ e le modalità di tale sospensione o esclusione in funzione della gravità dell'inadempimento e valutato l'interesse dell'Istituto;

h) delibera le modifiche dello statuto, ~~(fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 12 (Consiglio Direttivo) lo scioglimento, la proroga dell'Istituto stesso;~~
i) delibera la proroga della durata dell'Istituto, alla sua scadenza;

~~h)~~ l) delibera lo scioglimento e sulla messa in liquidazione dell'Istituto provvedendo alla nomina del liquidatore o dei liquidatori.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo annuale e, con cadenza triennale, per determinare dell'ammontare dei contributi dovuti in conto esercizio e borse di studio da ciascun consorziato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Istituto con avviso spedito per posta o a mezzo fax, o a mezzo posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione dell'Assemblea può avvenire, con le medesime modalità di convocazione previste nel presente articolo, anche su richiesta di almeno 2 consorziati nella quale dovranno essere indicati gli argomenti da trattare. Le adunanze sono tenute nel luogo, nel giorno ed all'ora indicati nell'avviso di convocazione, e di regola presso la sede dell'Istituto ovvero di uno dei Consorziati.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Consorziati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo per lei seguenti casi:

- le deliberazioni di cui al punto ~~fe~~) del presente articolo, per il quale vale quanto precisato al punto f) medesimo;

- e le deliberazioni di cui ai punti ~~gf~~), ~~hg~~) e ~~hh~~) del presente articolo per le quali è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Consorziati previa formale autorizzazione, per il ~~sol~~ solo caso di cui ~~ai al~~ punti punto h) ed i), dei rispettivi organi di governo;

- le deliberazioni di cui al punto i) per le quali vale quanto indicato nell'articolo 8 (Durata);

- le deliberazioni di cui al punto l), per le quali vale quanto indicato nell'articolo 24 (Scioglimento e liquidazione).

Ogni ente consorziato ha diritto a un voto.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da ~~un minimo di 17 (diciassette) ad un massimo di 25 (venticinque)~~ 5 (cinque) membri, nominati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 11 (Assemblea) e così designati:

a) ~~il Presidente dell'Istituto, nominato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 11 (Assemblea) del presente statuto, su designazione~~ un membro designato dell'Università degli Studi di Genova fra i professori universitari di ruolo, che sarà il Presidente del Consiglio Direttivo;

b) un membro designato ~~dall'Università degli Studi di Genova di comune accordo da Confindustria Genova e dai soci industriali, che sarà il Vicepresidente del~~

Consiglio Direttivo;

~~c) un membro designato dai Dipartimenti individuati dall'Università degli Studi di Genova come propri attuatori, di cui all'articolo 1;~~

~~de) un membro designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR);~~

~~d) un membro designato dalla Regione Liguria;~~

~~e) un membro designato di comune accordo dai soci pubblici (enti e istituzioni locali).dalla Provincia di Genova e dal Comune di Genova;~~

~~f) un membro designato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova;~~

~~g) un membro designato da Confindustria Genova;~~

~~h) almeno cinque e non più di nove membri designati dalle imprese industriali aderenti;~~

~~i) almeno quattro e non più di otto membri, professori o ricercatori, designati dai dipartimenti universitari coinvolti nelle attività dell'Istituto, come da art. 1 (Costituzione) del presente statuto, sentiti i Presidenti dei corsi di studio (lauree e lauree magistrali) ed i Coordinatori dei corsi di dottorato di ricerca indicati all'art.1 (Costituzione) del presente statuto;~~

~~j) un membro, rappresentante degli studenti, eletto dagli allievi dell'Istituto. Per garantire una corretta ed equilibrata rappresentanza in Consiglio Direttivo di membri accademici e membri industriali, di cui ai punti h) ed i) del precedente paragrafo, resta inteso che:~~

~~se i membri industriali sono cinque, i membri accademici devono essere quattro;~~

~~se i membri industriali sono sei, i membri accademici devono essere cinque;~~

~~se i membri industriali sono sette, i membri accademici devono essere sei;~~

~~se i membri industriali sono otto, i membri accademici devono essere sette;~~

~~se i membri industriali sono nove, i membri accademici devono essere otto.~~

I membri nel Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso di tale mandato triennale si rendesse anche solo opportuna la sostituzione di uno o più membri del Consiglio Direttivo, i componenti così nominati dall'Assemblea - secondo i termini e le modalità di cui all'art. 11 (Assemblea) - restano in carica sino alla data di scadenza già prevista per gli altri membri del Consiglio Direttivo. La cessazione dei membri del Consiglio Direttivo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio Direttivo è stato ricostituito.

II Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, essendo ad esso demandato il potere di compiere, ~~anche per il tramite del Comitato esecutivo,~~ tutti gli atti che ritenga necessari e/o opportuni per l'attuazione dell'oggetto consortile, tranne quelli riservati dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea. In particolare, ma non in via esclusiva, il Consiglio Direttivo:

a) delibera, tenuto conto delle contribuzioni annuali dei consorziati e dei soggetti esterni e delle valutazioni espresse dal Comitato di Esperti, le linee programmatiche didattiche, scientifiche ed amministrative dell'Istituto prevedendo le relative coperture di spesa;

b) predispone il bilancio annuale preventivo, il bilancio consuntivo dell'Istituto

e redige una relazione di accompagnamento ai documenti contabili;

c) approva gli eventuali accordi che comportino rapporti continuativi tra i Consorziati e l'Istituto;

~~d) nomina, al proprio interno i componenti del Comitato esecutivo;~~

~~e) nomina, fra i membri del Comitato Esecutivo, i Vice Presidenti in numero non superiore a tre, di cui almeno uno accademico;~~

f) nomina il Direttore dell'Istituto, stabilendone le funzioni ed i poteri, su proposta ~~congiunta dei del membri membro industriali industriale~~ del Consiglio Direttivo; nel caso la proposta preveda la nomina di un docente universitario, la designazione deve essere condivisa con i membri accademici del Consiglio Direttivo;

g) su proposta del Presidente, nomina il Segretario generale dell'Istituto, responsabile della gestione amministrativa dell'Istituto, che assume le funzioni ed esercita i compiti previsti dal Regolamento di cui al successivo art. 2423 (Regolamento del Consorzio);

h) nomina, previa fissazione del loro numero, i membri del Comitato di Esperti;

i) approva le relazioni periodiche e la relazione annuale sulle attività svolte dall'Istituto predisposte dal Comitato di Esperti;

l) approva la relazione sulla valutazione delle attività svolte e le eventuali proposte di modifica e sviluppo delle stesse predisposte dal Comitato di Esperti;

m) nomina i membri del Comitato Istituzionale Strategico;

~~nn)~~ propone, ai sensi dell'articolo 5 bis (Contributi in conto esercizio), l'ammontare del contributo da versare al fondo consortile da parte dei soggetti, Enti o Imprese che intendano aderire all'Istituto successivamente alla sua costituzione, nonché di quello in conto esercizio e borse di studio, con le relative modalità di versamento al fine di favorire ogni opportuna delibera da parte dell'Assemblea dei consorziati;

~~no)~~ delibera l'adeguamento dello Statuto alle disposizioni normative ~~ed alle variazioni che dovessero intervenire nell'ammontare del Fondo Consortile se dovute esclusivamente all'ingresso di nuovi consorziati.;~~

op) nomina i componenti delle Commissioni per la realizzazione di specifiche attività sia di tipo istruttorio che operativo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare impegni di spesa esclusivamente nei limiti degli stanziamenti disposti dal bilancio preventivo. Eventuali delibere d'impegno assunte in deroga a tale principio devono contenere l'indicazione delle risorse destinate alla copertura dei maggiori oneri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri, con un preavviso di sette giorni, ridotto a giorni uno lavorativo in caso di urgenza, sia a mezzo posta, che fax o posta elettronica, presso la sede dell'Istituto ovvero di uno dei Consorziati.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza di almeno tre ~~la metà più uno~~ dei propri componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il rappresentante degli studenti eletto dagli allievi dell'Istituto ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di intervento nella discussione, ma non di voto.

Il Consiglio Direttivo può delegare, con delibera che deve essere presa con la

maggioranza qualificata di almeno quattro ~~ei due terzi~~ dei suoi componenti, parte dei propri poteri e competenze ~~al Comitato Esecutivo~~, al Presidente, ~~ai~~ al Vice ~~Presidenti~~Presidente, ~~e~~ al Direttore, definendo i limiti delle deleghe.

~~Articolo 13 - Comitato Esecutivo.~~

~~Il Consiglio Direttivo istituisce al suo interno un Comitato Esecutivo costituito, quale organismo con ruolo operativo gestionale, con compiti istruttori, di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, composto dal Presidente dell'Istituto e da sei componenti, di cui tre scelti fra i componenti accademici e tre fra i componenti designati dalle Imprese. Il mandato dei componenti del Comitato Esecutivo scade contestualmente alla cessazione del relativo mandato alla carica di componenti del Consiglio Direttivo. La composizione, le attribuzioni ed i compiti del Comitato Esecutivo sono disciplinati in dettaglio con il Regolamento di cui all'articolo 24 (Regolamento del Consorzio) del presente statuto.~~

~~Articolo 14~~ 13 - ~~Presidente.~~

Il Presidente dell'Istituto, nominato con le modalità e nel rispetto dei diritti di designazione di cui agli artt. 11 (Assemblea) e 12 (Consiglio Direttivo) del presente statuto, partecipa, presiedendole, alle sedute dell'Assemblea, ~~e~~ e del Consiglio Direttivo, ~~del Comitato esecutivo~~ e partecipa alle sedute del Comitato di Esperti.

Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente l'Istituto: ~~la rappresentanza dell'Istituto~~ di fronte ai terzi ed in giudizio ~~spetta al Presidente e al Direttore dell'Istituto in via tra loro disgiunta e, nei limiti delle deleghe e dei poteri loro conferiti, ai Vice Presidenti delegati al compimento di atti o di categorie di atti;~~
- b) convoca l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ~~il Comitato Esecutivo~~, e il Comitato di Esperti e ne coordina i lavori;
- c) ~~attua le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, di concerto con il Direttore, il Segretario Generale dell'Istituto e il Comitato Esecutivo, ed esercita i compiti ed i poteri specificatamente attribuiti e delegati dai predetti organi~~ dal Consiglio Direttivo;
- d) sovrintende al funzionamento didattico e scientifico dell'Istituto ed alla sua gestione;
- e) nell'ambito dei poteri ad esso conferiti, ha facoltà, sentito il Consiglio Direttivo, di delegare il Direttore ed il Vice ~~Presidenti~~ Presidente al compimento di atti specifici, qualora non rientranti nei poteri ad essi già conferiti dal Consiglio Direttivo;
- f) in caso di urgenza, sentito il Vice Presidente ~~Comitato Esecutivo~~, prende ogni provvedimento di competenza del Consiglio Direttivo, con esclusione di ogni impegno di spesa e/o deroghe al bilancio preventivo, sottoponendolo a quest'ultimo per la ratifica nell'adunanza immediatamente successiva, che dovrà in ogni caso essere convocata al più tardi entro il mese solare immediatamente successivo all'adozione di tale provvedimento.

Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Il mandato del Presidente scade contestualmente alla cessazione del relativo mandato alla carica di componente del Consiglio Direttivo.

Articolo ~~15-14~~ - Vice ~~Presidenti~~Presidente.

~~Il Presidente designa fra i~~ Il Vice Presidenti ~~Presidente, nominati~~ nominato con le modalità e nel rispetto dei diritti di designazione di cui agli artt. 11 (Assemblea) e di cui all'articolo 12 (Consiglio Direttivo) del presente statuto, ~~il Vice Presidente vicario~~ che lo ~~sostituisce~~ il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il Vice ~~Presidenti~~ Presidente ~~restano~~ in carica per la durata del mandato del Presidente.

Il Vice Presidente può essere delegato al compimento di atti o di categorie di atti dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Articolo ~~16-15~~ - Presidente onorario.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare un Presidente onorario dell'Istituto tra personalità di chiara fama, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, anche esterne al mondo accademico. Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Comitato di Esperti, ovvero, se invitato, a quelle dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Il Presidente onorario resta in carica al massimo per tre anni, e scade congiuntamente ai componenti del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Articolo ~~17-16~~ - Direttore.

Il Direttore dell'Istituto, nominato con le modalità e nel rispetto dei diritti di designazione di cui all'art. 12 (Consiglio Direttivo) del presente statuto, dura in carica tre anni, scade congiuntamente ai componenti del Consiglio Direttivo dal quale è stato nominato fino a dimissioni o revoca dalla carica da parte del Consiglio Direttivo ~~ed è rieleggibile~~.

Il Direttore: ~~ha la rappresentanza legale dell'Istituto verso i terzi ed in giudizio in via disgiunta rispetto al Presidente e~~

a) coadiuva il Presidente nella gestione dell'Istituto e delle sue attività didattiche e di formazione;

b) esercita i compiti ed i poteri specificatamente attribuiti e delegati dal Consiglio Direttivo e compie gli atti a lui delegati dal Presidente. ~~Le funzioni, i compiti e le responsabilità del Direttore vengono stabiliti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina del Direttore medesimo.~~

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, ~~del Comitato Esecutivo~~ e del Comitato di Esperti.

Articolo ~~18-17~~ - Comitato di Esperti.

Il Comitato di Esperti propone gli indirizzi strategici ed è garante della qualità dell'Istituto.

Il Comitato è composto da esperti di alta qualificazione scientifica e/o professionale. I membri del Comitato, in numero da sei a dodici, sono eletti dal Consiglio Direttivo e restano in carica per tre anni, scadono congiuntamente ai componenti del Consiglio Direttivo dal quale sono stati nominati e sono rieleggibili.

Il Comitato di Esperti si riunisce almeno ~~due volte~~ una volta all'anno. Il Presidente ISICT partecipa alle riunioni del Comitato di Esperti senza diritto di voto. Il Comitato elegge al suo interno un Presidente che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Comitato di Esperti predispone annualmente una relazione di indirizzo e di valutazione scientifica delle attività svolte, formulando eventuali proposte di modifica e sviluppo delle stesse da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo ~~19~~18 - Comitato Istituzionale Strategico.

~~Il Comitato Istituzionale Strategico dell'Istituto è costituito dal~~ II ~~Presidente dell'Istituto, in rappresentanza dell'Università degli Studi di Genova, ed i membri del Consiglio Direttivo designati rispettivamente dalla~~ e da 4 (quattro) membri nominati dal Consiglio Direttivo su designazione rispettivamente della Regione Liguria, dal ~~del~~ Comune e della Città Metropolitana (di comune accordo) ~~dalla Provincia di Genova, dalla~~ della ~~Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova e da~~ di ~~Confindustria Genova, in rappresentanza degli enti designatori.~~ Il ~~Comitato Istituzionale Strategico dell'Istituto che~~ ha il compito di individuare e definire azioni coordinate degli Enti rappresentati nel Comitato ~~(e che assumono la denominazione di "Soci Sostenitori Istituzionali")~~ a sostegno delle attività dell'Istituto.

II Comitato Istituzionale Strategico si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente. ~~Le modalità operative di funzionamento del Comitato Istituzionale Strategico sono stabilite nell'ambito del Regolamento di cui al successivo articolo 24.~~

Articolo ~~20~~19 - Collegio dei Revisori Revisore Unico.

~~Il Collegio dei Revisori è composto da~~ quattrotre ~~membri effettivi e due supplenti,~~ Il Revisore Unico ed il relativo supplente sono designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e devono essere iscritti all'Albo dei Revisori ufficiali dei Conti presso il Ministero di Giustizia al Registro dei revisori legali (d.lgs n. 39/2010) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Essi vengono nominati ~~nominati~~ dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 11 (Assemblea) del presente statuto, ~~di cui:~~ un componente effettivo ed un componente supplente sono designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; un componente effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; un componente effettivo è designato dall'Università degli Studi di Genova; un componente effettivo è designato di comune accordo dalle Imprese Consorziato. Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea fra i componenti effettivi, ai sensi dell'articolo 11 (Assemblea) del presente statuto.

~~Il Collegio dei Revisori~~ Revisore Unico ~~dura in carica tre anni e può ed i suoi componenti possono essere~~ confermati ~~confermato~~ una sola volta.

La cessazione ~~dei membri dei Revisori~~ del Revisore Unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio dei Revisori nuovo Revisore Unico è stato ricostituito nominato.

Il Collegio dei Revisori Revisore Unico:

- a) esercita il controllo sugli atti dell'Istituto;
- b) vigila sull'osservanza delle leggi e delle disposizioni statutarie;
- c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

d) redige una relazione di accompagnamento al bilancio preventivo ed al bilancio consuntivo dell'Istituto.

~~Il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori~~ Il Revisore Unico ~~possono~~ può procedere, ~~anche individualmente,~~ ad atti di ispezione e controllo nonché richiedere e prendere visione di tutti i documenti contabili inerenti alla gestione. Il ~~Collegio dei Revisori~~ Revisore Unico può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. ~~Tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono essere iscritti all'Albo dei Revisori ufficiali dei Conti presso il Ministero di Giustizia.~~

Articolo ~~21-20~~ - Riunioni in via telematica.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, ~~del Comitato Esecutivo~~ e del Comitato degli Esperti e del Comitato Istituzionale Strategico si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale. Verificatisi questi requisiti, la riunione ~~del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo o del Comitato degli Esperti~~ si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

Articolo ~~22-21~~ - Delibere tramite consultazione scritta.

Le decisioni del Consiglio Direttivo, ~~del Comitato Esecutivo~~ e del Comitato di Esperti possono essere adottate mediante consultazione scritta.

Tutti i documenti trasmessi alla sede del consorzio relativi alla formazione della volontà dei membri devono essere conservati agli atti, e le decisioni trascritte ~~senza indugio~~ nel libro dei verbali (per quanto riguarda il Consiglio Direttivo ~~ed il Comitato Esecutivo~~) o in apposito registro (per il Comitato di Esperti).

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più dei membri del Consiglio Direttivo, ~~del Comitato Esecutivo~~ o del Comitato di Esperti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti gli altri membri ed al ~~Revisore~~ Revisore Unico, qualora il presente statuto ne preveda la partecipazione alle adunanze collegiali, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni, e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

I consiglieri hanno 5 (cinque) giorni lavorativi per trasmettere presso la sede del Consorzio la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un termine diverso, purché non inferiore a 2 (due) giorni lavorativi e non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego, o un'astensione espressa. La mancanza di risposta dei membri entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Il momento in cui la decisione è assunta coincide con il giorno in cui perviene all'Istituto il consenso del membro occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione di quella determinata decisione.

Spetta al Presidente raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i

risultati a tutti i membri ~~ed ai Revisori~~ al Revisore Unico, qualora il presente statuto ne preveda la partecipazione alle adunanze collegiali, indicando:

- membri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi membri.

Articolo ~~23~~22 - Bilancio ed esercizio sociale.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio comincia dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo e termina al trentuno dicembre successivo.

Articolo ~~24~~23 - Regolamento del Consorzio.

Entro sei mesi dalla data di insediamento il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea, per la relativa approvazione, il Regolamento del Consorzio. Con tale Regolamento sono individuati, come previsto nell'articolo 1, su indicazione vincolante dell'Università degli Studi di Genova, i corsi di studio di laurea e di laurea magistrale ed i dottorati di ricerca ~~del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che — insieme ai dipartimenti DIBE, DISI e DIST —~~ costituiscono gli attuatori dell'Università degli Studi di Genova. Con esso ~~sono è~~ inoltre ~~disciplinati~~ disciplinato in dettaglio, come previsto ~~negli~~ nell'articoli articolo 13 (Comitato Esecutivo), e 18-17 (Comitato di Esperti) e 19 (Comitato Istituzionale Strategico) del presente statuto, la composizione, le attribuzioni ed i compiti del ~~Comitato Esecutivo, Comitato di Esperti, Comitato Istituzionale strategico~~ e dell'ufficio amministrativo dell'Istituto, oltre a tutti gli altri aspetti inerenti al funzionamento dell'Istituto stesso.

Articolo ~~25~~24 - Scioglimento e liquidazione.

L'Istituto si scioglie di diritto qualora consegua la sua finalità ovvero non sia più in grado di perseguirla, per volontà unanime dell'Assemblea dei consorziati, previa formale approvazione dei rispettivi organi di governo, ovvero in seguito al motivato recesso ~~adell'~~Università degli Studi di Genova così come consentito al numero 6 dell'articolo 2611 c.c., nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Istituto, l'Assemblea provvede a nominare uno o più liquidatori a maggioranza qualificata dei tre quarti dei consorziati, previa formale approvazione dei rispettivi organi di governo; ove si sia verificata la reiterata impossibilità di raggiungere ~~lae~~ maggioranzae necessarie ~~di cui~~ all'articolo 11 (Assemblea), il liquidatore (o i liquidatori) è nominato dal Presidente del Tribunale di Genova ad istanza di uno qualunque dei componenti del Consiglio Direttivo o dei consorziati o del ~~Collegio dei Revisori~~ Revisore Unico. Entro trenta giorni dalla nomina il liquidatore (o i liquidatori) provvede, previa redazione di apposito inventario, alla restituzione ai singoli Consorziati dei beni mobili ed immobili messi a disposizione dell'Istituto dagli stessi. Le attività che residuano all'Istituto, dopo aver pagato le passività e le spese di liquidazione, sono devolute all'Università degli Studi di Genova secondo gli scopi dell'Istituto stesso.

Articolo ~~26~~25 - Destinazione utili.

E' tassativamente vietata ogni forma di distribuzione degli utili tra i

consorziati; eventuali utili realizzati dall'Istituto non possono essere ripartiti fra i Consorziati, ma devono essere destinati alle attività dell'Istituto stesso.

Articolo ~~27~~26 - Controversie.

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra i Consorziati o tra i Consorziati e l'Istituto con riferimento al presente statuto, tra cui, a titolo esemplificativo e non limitativo, quelle inerenti la sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Articolo ~~28~~27 - Personalità giuridica.

Dopo la costituzione dovrà essere richiesto il riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto a cura del Presidente dell'Istituto così come previsto dall'articolo 61 R.D. 1592/1933.

Articolo ~~29~~28 - Disposizioni di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia per i Consorzi universitari ed i consorzi volontari con attività esterna.